

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per L'ABRUZZO

SEDE DI L'AQUILA

RICORSO EX ART 40 CPA

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 CPA

PROPOSTO DA:

ALESSANDRO PIZZOFRERATO, nato a Popoli Terme (PE) il 26.01.1996
C.F.: PZZLSN96A26G878B, rappresentato e difeso dall' **Avv. VINCENZO DE SANCTIS** C.F.: DSNVCN65H04G878Z (indirizzo di posta elettronica certificata: avvince@pec.it - fax nr.: 085.989748) e con domicilio eletto presso il suo Studio in 65026 Popoli Terme (PE), Piazza XX Settembre n. 17, in virtù di procura speciale in calce al presente atto *ricorrente*

CONTRO

il **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589) - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F. 80006940664), presso i cui uffici è domiciliato in 67100 L'Aquila (AQ) Complesso monumentale di San Domenico, via Buccio Ranallo *resistente*

il **COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA** (C.F. 80003690668), in persona del Comandante in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. 80006940664),

presso i cui uffici è domiciliato in 67100 L'Aquila (AQ) Complesso
monumentale di San Domenico, via Buccio di Ranallo

resistente

E NEI CONFRONTI DI

Martina Cialfi (C.F. CLFMTN89H47H501Y), nata a Roma (RM) il
07/06/1989 residente in 67014 Capitignano (AQ) v. San Cipriano n.
125/6

controinteressato

Lisa Di Turno (C.F. DTRLSI82H43I804U), nata a Sulmona (AQ) il
03/06/1982 residente in 67038 Scanno (AQ) via Domenico Tanturri n.
70, scala U piano 5

controinteressato

Tania Arcieri (C.F. RCRTNA81L69E058H), nata a Giulianova (TE) il
03/06/1982 residente in 64100 Teramo (TE) via Antonio Dionisi n. 5

controinteressato

Michela Spennati (C.F. SPNMHL81E67A345H), nata a L'Aquila (AQ) il
27/05/1981 residente in 67100 L'Aquila (AQ) via Ateleta n. 13

controinteressato

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

MEGLIO PRECISATE IN PROSIEGUO

del provvedimento del Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila prot.
Registro Ufficiale Uscita n. 21451 dd. 31.10.2024 (doc.1), *ricevuto*

dal ricorrente in data 06.11.2024, recante “Avviso pubblico di avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/02/1987 n. 56, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 4 (quattro) unità lavorative da inquadrare, nella qualifica di Operatore nel ruolo degli “Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila. Comunicazione” con cui si dispone “l’annullamento della convocazione del ricorrente effettuata con nota prot. 11273/2024 e debitamente notificata il 20/06/2024, e della relativa prova effettuata in data 10.07.2024.”

nonché di ogni altro atto conseguente, infraprocedimentale, connesso o collegato, anche non conosciuto.

Sommario:

FATTO	Pag. 3
DIRITTO	Pag. 7
ISTANZA DI MISURA CAUTELARE	Pag. 19
Istanza notificazione pubblici proclami	Pag. 20
CONCLUSIONI	Pag. 21

FATTO

1. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è costituito da personale operativo di ruolo e personale operativo volontario iscritto in appositi elenchi presso i comandi provinciali dei vigili del

fuoco, quest'ultimo impiegato in caso di calamità e catastrofi o per le esigenze delle strutture centrali e periferiche dei vigili del fuoco, in particolare presso i distaccamenti volontari strutture periferiche del Corpo stesso gestite esclusivamente dalla componente volontaria (art. 2 c.2 lett. c), art. 4, art. 6 comma 1, art. 8 del D.lgs 139/2006).

2. con Decreto Dipartimentale del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 787 del 09.10.2023 (doc.2), ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata avviata la selezione per la copertura di 212 posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la cui ripartizione prevede quattro posti disponibili presso il Comando di L'Aquila.

3. Detta procedura, come espressamente previsto dall'art. 71, comma 3 del D.Lgs 217/2005 e richiamato all'art. 1 del sopra specificato Decreto Dipartimentale, che dispone l'avvio della stessa, prevede che la selezione avviene con diritto di precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta diramato a cura dei competenti centri dell'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.

4. Il ricorrente presentava istanza di partecipazione alla predetta selezione, che lo vedeva utilmente collocarsi in graduatoria in forza del diritto precedenza ex art. 71 comma 3 del D.Lgs. 217/2005, in quanto Vigile del Fuoco volontario iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni e con più di 120 giorni di servizio. Nello specifico il Sig. Pizzoferrato è Vigile del Fuoco volontario iscritto nell'elenco del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara con decreto DCRISUM n. 4080 del 21.09.2017 (doc.3) con decorrenza dal 30.09.2017 e, già alla data del 31.05.2022, aveva svolto 142 giorni di richiamo in servizio, come attestato dal predetto comando con nota dd.20.07.2022 prot. U 10276 (doc.4). Nello specifico, la posizione del ricorrente, nella procedura di assunzione, viene identificata con l'id. lavoratore 1396822 posizione in graduatoria n.33, con indicato il diritto di precedenza (doc.5).

5. Ciò posto, veniva convocato alla prova d'idoneità con nota del 14.06.2024 (doc.6), da effettuarsi il successivo 10 luglio 2024, prova il cui esito è stato di IDONEO all'assunzione, come risulta pubblicato sul sito del Comando dei Vigili del Fuoco dell'Aquila (doc.7).

6. In data 6 novembre 2024 il Sig. Pizzoferrato veniva contattato dal Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila per ritirare una comunicazione e pertanto quello stesso giorno si recava presso gli uffici del Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila per

vedersi notificare il qui gravato provvedimento prot. Registro Ufficiale Uscita n. 21451 dd. 31.10.2024 (doc.1) che annullava la sua convocazione alla prova di idoneità effettuata con protocollo 11273/2024 e notificata id. 20.06.2024, oltre che la stessa prova effettuata in data 10.07.2024.

7. Il provvedimento di annullamento viene motivato con la carenza di requisiti in capo al ricorrente, necessari per avvalersi del “diritto di precedenza” sancito dall’art. 71 comma 3 del D.lgs. 217/2005 e ribadito dall’art. 1 del bando di cui al Decreto del Capo Dipartimento 787/2023. L’atto qui gravato testualmente precisa: *“...il solo personale volontario iscritto nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto d’impiego con l’amministrazione [...] visto che quanto sopra è stato ribadito da un riscontro dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio V - concorsi con nota prot. 12034/2024 ad uno specifico quesito, ritenuto che con nota prot. 15631/2024, il Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara ha comunicato che la S.V. risulta essere iscritta, su istanza di parte, ai sensi dell’art. 14 del D.Lvo. 197/2017, quale vigile volontario nell’elenco del personale volontario del Comando VV.F. di Pescara per le necessità dei distaccamenti volontari; si*

dispone l'annullamento della convocazione della S.V. effettuata con nota prot. 11273/2024 e debitamente notificata il 20/04/2024, e della relativa prova effettuata in data 10.07.2024.”

8. Il ricorrente formulava, quindi, istanza d'accesso agli atti presso il centro per l'impiego e presso il comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, per l'individuazione dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria per l'avvio a selezione, riscontrata in data 3 gennaio 2025 dal CPI di L'Aquila con nota prot. 1210/25 (doc.8).

Tutto ciò premesso, il Sig. Pizzoferrato, in considerazione del fatto che è stato ed è tuttora iscritto nell'elenco del personale volontario del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara sin dal 30.09.2017 ed ha svolto giorni di richiamo in servizio superiori ai 120 ed essendo quindi in possesso dei requisiti previsti dalla legge, si vede costretto a proporre il presente ricorso in quanto gli atti e provvedimenti come in epigrafe impugnati negano illegittimamente il diritto all'assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti, in ragione dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. Rapporto d'impiego in regime di diritto pubblico. Il presente giudizio si incardina nell'alveo della giurisdizione esclusiva del

Giudice Amministrativo, in quanto, sia pur vertendo in materia di procedure di selezione per avviamento al lavoro, ai sensi dell'art. 16 della L. 28.02.1987 n. 56, che non costituisce concorso ma procedura di assunzione diretta e quindi vertendo il presente giudizio su questioni afferenti la tutela del diritto soggettivo al lavoro, resta tuttavia confermata l'esclusività del regime pubblicistico del rapporto d'impiego ex art. 3 del D.lgs. 165/2001 e la conseguente giurisdizione esclusiva di codesto Giudice Amministrativo ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 nella procedura qui gravata sul punto specifico, si veda Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 2223/2021 del 08.04.2021).

2. Violazione dell'art.6 del D.lgs 139.2006, dell'art. 71 comma 3 del D.lgs. 217/2005 e dell'art. 1 del Decreto del Capo Dipartimento n. 787 dd. 09.10.2023. Violazione di legge, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto e/o errore sui presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifesta. Il provvedimento qui gravato muove dall'assunto infondato in base al quale l'odierno ricorrente non sia titolato a valersi del diritto di precedenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.Lgs 217/2005, spettante al personale volontario dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del D.Lgs. 139/2006 il quale, al comma 1, testualmente dispone:" 1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del

personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.“ La resistente amministrazione ritiene infatti che il ricorrente non sia titolato a valersi del diritto di precedenza in quanto iscritto

nell'elenco del personale volontario costituito per le esigenze dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco e non in quello per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso in forza dell'assunto per cui „*il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.*” . La citata norma invocata dal Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, non è applicabile al caso di specie, poichè la stessa è espressamente riferita alle sole procedure assunzionali ***in deroga*** e non alle normali procedure di accesso, come invece è la procedura che interessa il presente giudizio.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è un'amministrazione statale caratterizzata dalla presenza di due componenti operative, il personale di ruolo in regime di pubblico impiego ed il personale volontario, quest'ultimo reclutato a domanda e iscritto in appositi elenchi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco. Tale peculiarità è propria del Corpo fin dalla sua istituzione, dapprima con il Regio Decreto 333/1939 e successivamente con la Legge 1570/1941.

Il D.Lgs. 139/2006, ricolloca in maniera organica le norme di riferimento della componente volontaria del Corpo. Con riferimento a quest'ultimo provvedimento legislativo, l'art. 2

comma 2 lett. c) individua i distaccamenti volontari quali uffici periferici del Corpo, l'articolo 4 ne disciplina la promozione della costituzione ed il concorso degli enti locali, l'articolo 6 tratta in termini comuni il personale permanente e volontario, il cui unico distinguo è in termini di tipologia del rapporto (cfr. sul punto Corte Cost. n. 267/2013) con stesse qualifiche, mansioni doveri e responsabilità. L'art. 9, commi 1 e 2 dello stesso precisa che i vigili del fuoco volontari sono richiamati in servizio temporaneo:

- a) In occasione di calamità e catastrofi ed inviato in qualsiasi località;
- b) In caso di motivate necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale;
- c) Per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
- d) Per frequentare periodici corsi di formazione.

L'art. 14 del D.lgs. 97/2017 ha introdotto la divisione in due distinti elenchi di vigili volontari: uno destinato al personale volontario che viene richiamato in servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo ed un secondo, ad esaurimento, in cui sono iscritti i vigili del fuoco volontari cosiddetti "discontinui" che vengono richiamati in servizio per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale, divisione cui è seguita una procedura di assunzione *in deroga* dedicata a questi ultimi di cui all'art. 1 comma 295 in della L. 205/17 (bilancio di previsione

dello Stato 2018).

Nel 2023, nell'ambito delle disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea, il D.L. n. 69/2023, in riferimento alla procedura d'infrazione 2014/4231, con l'art. 13 interviene in materia di Vigili del Fuoco volontari, specificando che sono da considerarsi tali esclusivamente coloro che prestano servizio presso i distaccamenti volontari, introducendo l'articolo 12bis al D.lgs.139/2006 e conservando l'elenco dei vigili del fuoco volontari iscritti per le necessità delle strutture centrali e periferiche ai soli fini dell'accesso alle riserve concorsuali specificando al comma 3 del menzionato art. 13 che *“Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa”*. La sfera di operatività delle assunzioni in deroga di cui al quarto periodo dell'art. 6 viene, quindi, ulteriormente circoscritta alla sola graduatoria formata ai sensi dell'art. 1, comma 295, della L.

205/2017 e viene introdotta una *nuova* procedura di assunzione in deroga (art. 12 D.L. 69/2023), specifica per gli operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui è seguita la procedura di selezione straordinaria in deroga di cui al Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 362 del 29 ottobre 2024, il quale in parte motiva giustamente precisa *“CONSIDERATO che per la copertura dei suddetti posti, l’articolo 12, comma 2, dell’art. 12 del Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 autorizza, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l’assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;”* .

Al fine di non disperdere le professionalità acquisite dalla componente volontaria dei vigili del fuoco, lo Stato oltre ad aver più volte fatto ricorso a procedure di reclutamento riservate a questi ultimi (queste sì in deroga alle normali procedure di accesso, come quelle su esposte) per la reintegrazione degli organici del personale di ruolo del medesimo Corpo, è intervenuto in termini strutturali nelle procedure di accesso all’impiego ordinarie in occasione del riordino complessivo dato al comparto con il ritorno del rapporto d’impiego al regime di

Diritto Pubblico, così come stabilito dalla L. 252/04 e dal discendente D.Lgs. 217/2005.

Il citato provvedimento legislativo, che costituisce il corpo normativo di riordino ordinamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco determinato dalla ripubblicizzazione del rapporto d'impiego del relativo personale, disciplinando le ordinarie procedure di accesso, ha normato quanto di specifico viene riconosciuto a chi presta servizio quale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come di seguito precisato.

Infatti, le ordinarie procedure di accesso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono espressamente codificate all'art. 231 del D.Lgs. 217/2005 ovvero:

“ Art. 231(Accesso al Corpo nazionale).

1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità:

a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo

nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90, 102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali;

c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232.

2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica

24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.”

Nel rispetto di tale dettato normativo, l'evidenziato diritto di precedenza all'assunzione nel ruolo degli operatori e degli assistenti, congiuntamente alle riserve concorsuali previste a favore della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco all'interno del menzionato decreto legislativo 217/05 si delinea come segue:

a) 35% di riserva concorsuale in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla scadenza del bando di concorso sia iscritto negli apposti elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco all'art. 5 comma 3 (accesso al ruolo dei vigili del fuoco);

b) 10% di riserva concorsuale in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla scadenza del bando di concorso sia iscritto negli apposti elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di 200 giorni di servizio in tutti gli altri ruoli del Corpo nazionale ad accesso esterno art. 19 comma 2 (accesso al ruolo degli ispettori antincendi), all'art. 90 comma 3 (accesso al ruolo degli ispettori informatici), all'art. 102 comma 2 (accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici),

art. 114 comma 2 (accesso al ruolo degli ispettori sanitari) Art. 143 comma 2 (accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative), Art. 155 comma 3 (accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali), art. 164 comma 3 (accesso al ruolo dei direttivi informatici), art. 173 comma 3 (accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici), art. 180 comma 3 (accesso al ruolo dei direttivi sanitari), art. 190 comma 2 (accesso al ruolo dei dirigenti ginnico sportivi) .

c) Diritto di precedenza all'assunzione: L'art. 71 comma 3 (accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti) testualmente precisa che *“la selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.”*

Questo l'impalcato normativo che disciplina le procedure ordinarie di accesso all'impiego nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui si aggiungono esclusivamente le assunzioni obbligatorie del coniuge, figli e fratelli dei caduti o inabili permanenti per servizio, nonché la mobilità del personale proveniente dai corpi permanenti dei Vigili del Fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Autonoma Val d'Aosta.

Lo stesso articolo 231 precisa al comma 2 che *“È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1.”*

Quanto sopra per circoscrivere l'ordinario procedimento di accesso all'impiego nel Corpo e nel cui alveo è ricompresa la procedura di assunzione che qui interessa e che *non costituisce un procedimento di assunzione “in deroga” alle normali modalità di accesso al ruolo, bensì quella ordinaria*, come chiarito e ribadito sia dall'art. 71 comma 3 che dall'articolo 231 comma 1 lettera b) del 217/2005 e che pertanto non vede l'applicazione della norma erroneamente invocata dal comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila per motivare l'illegittima esclusione.

Quanto sin qui esposto è di per se idoneo a cogliere, *per tabulas*, la palese violazione del diritto di precedenza stabilito dalla legge (art.71 comma 3 del D.lgs.217/05) in favore del ricorrente, poiché il comando ha applicato una norma, che trova applicazione per le sole assunzioni *“in deroga”* e non per le procedure ordinarie, a quella che è una procedura di assunzione ordinaria!

La norma invocata dal comando dei vigili del fuoco di L'Aquila che limita ad una subcategoria dei volontari, non è applicabile al caso di specie, proprio perché non costituisce procedura assunzionale in deroga, restando quindi applicabili i benefici strutturalmente riconosciuti alla componente volontaria del Corpo nella sua interezza dal D.Lgs. 217/05 e quindi anche quella

iscritta negli elenchi per le esigenze dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco previsti e richiamati dall'articolo 6 del D.lgs. 139/2009.

Da quanto sin qui rappresentato, discende in maniera chiara l'illegittimità del qui gravato provvedimento per violazione di legge, ossia del combinato disposto dell'art. 71 comma 3 del D.lgs 217/2005 e dell'art. 6 D.lgs. 139/2006, e, per l'effetto, violazione dell'art. 1 comma 1 del Bando, nel non riconoscere il diritto di precedenza in favore del ricorrente, applicando ad una procedura di assunzione ordinaria una limitazione che trova applicazione per le sole procedure assunzionali in deroga.

ISTANZA CAUTELARE

Nelle pagine che precedono il *fumus boni iuris*.

Per il *periculum in mora*, si richiama l'attenzione dell'Ecc.mo Collegio sul fatto che la esclusione del ricorrente con annullamento della convocazione e della contestuale prova di idoneità gli impedisce di ambire al posto a cui avrebbe diritto e per cui è idoneo, privandolo del diritto costituzionalmente garantito al lavoro ed a tutto quello che dallo stesso scaturisce anche in ordine della qualità della vita e dignità personale, anche in considerazione che il Sig. Pizzoferrato risulta attualmente disoccupato e quindi privo dei mezzi di sussistenza garantiti dalla Carta Costituzionale.

Oltre a ciò, il completamento dell'iter di selezione, con le descritte

modalità, comporta l'attribuzione ad altri del posto di lavoro per il quale l'odierno ricorrente ha diritto, con ogni evidente conseguenza anche nel caso di rinnovazione della selezione. Considerata inoltre l'estrema celerità tipica della procedura stessa in tale fase, l'emananda sentenza di merito sarà emessa a procedimenti assunzionali conclusi e, dunque, non sarà utile a soddisfare il diritto dell'istante all'assunzione.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, la sospensiva degli atti impugnati, restituendo efficacia alla convocazione alla prova di idoneità effettuata con protocollo 11273/2024 e notificata in data 20.06.2024, oltre che alla relativa prova effettuata in data 10.07.2024 e, per l'effetto, consentire la prosecuzione della procedura di assunzione dell'odierno ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nel ricorso introduttivo interessano tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale che potrebbero essere chiamati a sostenere la prova d'idoneità per coprire la vacanza del posto determinata dall'annullamento della convocazione e della prova d'idoneità svolta dal ricorrente. Per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati in graduatoria; il numero dei controinteressati (18

oltre ai menzionati nel presente ricorso) rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica. Pertanto si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR. Ed infatti in materia di concorsi pubblici e selezioni è prassi di diversi TAR (cfr. TAR Lazio - ordinanza n. 9506/2013; decreto n. 23921/2013; ordinanza n. 1217/2014) autorizzare la notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale. Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nella qualità di cui in premessa

FA ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

PQM

Per i suesposti motivi il ricorrente, Sig. Alessandro Pizzoferrato, come in epigrafe indicato,

CHIEDE

che il Tribunale Amministrativo per l'ABRUZZO adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia disporre l'annullamento degli atti e provvedimenti come in epigrafe impugnati, previo accoglimento dell'istanza cautelare nei termini suesposti e con ogni consequenzialità di legge e, per l'effetto, il completamento della procedura d'assunzione con l'effettuazione delle prescritte visite mediche per accertare l'idoneità all'impiego e successiva assunzione nella posizione prevista dal bando quale operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con domanda risarcitoria espressamente riservata in termini di rito in altra fase o sede; in ogni caso, con integrale rifusione di compensi, onorari e spese di causa, spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.

Si allega in copia:

1. provvedimento del Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila prot. Registro Ufficiale Uscita n. 21451 dd. 31.10.2024;
2. Decreto Dipartimentale del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 787 del 09.10.2023;
3. decreto di iscrizione DCRISUM n. 4080 dd. 21.09.2017;
4. nota Comando Vigili del Fuoco di Pescara dd.20.07.2022 prot. U 10276;

5. Graduatoria CPI L'Aquila per selezione comando vigili del fuoco L'Aquila

6. nota di convocazione del Comando dei vigili del Fuoco di L'Aquila prot. U 11273 del 14.06.2024;

7. esito prova d'idoneità pubblicata sul sito del Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila

8. nota CPI di L'Aquila prot. 1210/25 dd. 03.01.2025

In termini di rito verrà prodotto fascicolo documenti con indice separato.

*

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n 115 parte ricorrente dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminato, attiene alla materia di rapporto di lavoro nel pubblico impiego ed è esente da contributo unificato in quanto il ricorrente ha un reddito dichiarato di euro 493,27.

*

Ai sensi dell'art. 136 del D.lvo n. 104/2010, dell'art. 22 CAD nonché ai sensi del DPCM 40/2016 si attesta la conformità tra contenuto del documento elettronico e quello cartaceo, salvo involontari e non percepiti errori di digitazione, copia e trasmissione.

Espressamente riservata ogni ulteriore difesa.

Con osservanza.

Popoli Terme, 6 gennaio 2025

Avv. Vincenzo De Sanctis

(firmato digitalmente)

PROCURA SPECIALE ALLE LITI (ART. 83 CPC)

Il sottoscritto Alessandro Pizzoferrato, nato il 26.01.1996 a Popoli Terme (PE) cod. fisc. PZZLSN96A26G8780, delega a rappresentarlo e difenderlo per la proposizione del suesteso ricorso avverso la comunicazione di annullamento della convocazione e della prova d'idoneità del Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila prot. 21451 dd.31.10.2024, ed ogni atto a questa collegato, prodromico o successivo e nel presente procedimento ed in ogni sua successiva fase ed istanza, anche in sede esecutiva, di impugnazione ed opposizione, nonché in qualsiasi eventuale procedimento concorsuale, l'Avv. Vincenzo De Sanctis, del foro di Pescara, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare in causa terzi, intervenire in giudizio, proporre motivi aggiunti sugli atti connessi, riassumere il processo, chiedere provvedimenti cautelari, proporre istanze o insinuazioni in procedimenti fallimentari, farsi sostituire, rinunciare alla traduzione degli atti processuali, eleggere domicilio, nominare sostituti processuali, di disporre del diritto, di transigere, incassare e quietanzare ed ogni altra facoltà eleggendo domicilio presso il suo studio in 65026 Popoli Terme (PE), piazza XX Settembre, 17. Ai sensi delle disposizioni di cui alla D.lgs.196/2003 e succ. mod. e del regolamento UE GDPR 679/16, autorizzo l'avv. Vincenzo De Sanctis a

trattare, comunicare e diffondere i miei dati, per le finalità di cui al
presente mandato.

Popoli Terme,

Alessandro Pizzoferrato

È autentica,

Avv. Vincenzo De Sanctis

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Avv. Vincenzo De Sanctis, nella qualità di cui in atti, io sottoscritto Uff.le Giudiziario presso la Corte d'Appello egli Abruzzi, ho notificato copia del ricorso che precede a:

Martina Cialfi (C.F. CLFMTN89H47H501Y), residente in 67014 Capitignano (AQ) v. San Cipriano n. 125/6 e ciò ho fatto a mezzo posta con plico raccomandato a.g. inviato al detto indirizzo

Lisa Di Turno (C.F. DTRLSI82H43I804U), residente in 67038 Scanno (AQ) via Domenico Tanturri n. 70, scala U piano 5 e ciò ho fatto a mezzo posta con plico raccomandato a.g. inviato al detto indirizzo

Tania Arcieri (C.F. RCRTNA81L69E058H), residente in 64100 Teramo (TE) via Antonio Dionisi n. 5 e ciò ho fatto a mezzo posta con plico raccomandato a.g. inviato al detto indirizzo

Michela Spennati (C.F. SPNMHL81E67A345H), residente in 67100 L'Aquila (AQ) via Ateleta n. 13 e ciò ho fatto a mezzo posta con plico raccomandato a.g. inviato al detto indirizzo